

COMUNE DI PORRETTA TERME
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO
DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA
*DI PRODOTTI AGRICOLI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 25/10/2013

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

Indice

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Caratteristiche del mercato

Art. 3 – Gestione del mercato

Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato

Art. 5 – Prodotti agricoli in vendita

Art. 6 – Adempimenti per la partecipazione al mercato

Art. 7 - Assegnazione dei posteggi

Art. 8 –Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

Art. 9 – Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

Art. 10 - Attività di vigilanza

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 - Esclusione dall'accesso al mercato

Art. 13 – Disposizioni finali

Art. 14 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato A: Disciplinare del mercato, domanda di adesione al mercato, scheda aziendale descrittiva

Art. 1
Ambito di applicazione

1. *L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento e relativo disciplinare nonché dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.*
2. *L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.*

Art. 2
Caratteristiche del mercato

1. *Il mercato ha le seguenti caratteristiche :*
 - a. *Denominazione: "Tutti giù per terra"*
 - b. *Svolgimento: da aprile a novembre*
 - c. *Periodicità: settimanale*
 - d. *Ubicazione: Piazza Garibaldi*
 - e. *Superficie complessiva: mq. 379*
 - f. *Totale posteggi: n. 7*
2. *Il numero, la dislocazione e il dimensionamento dei posteggi sono riportati nella planimetria allegata.*
3. *Le giornate, gli orari di vendita e l'accesso sono stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.*

Art. 3
Gestione del mercato

1. *Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, il mercato contadino può essere gestito direttamente dal Comune in collaborazione con un Comitato formato dai rappresentanti delle Associazioni di categoria del settore agricolo più rappresentative sul territorio regionale nonché da un operatore del mercato e da un cittadino residente nel Comune in qualità di cliente.*
2. *Il mercato contadino può essere dato in gestione a terzi con apposito contratto nel quale saranno contenute le norme relative al disciplinare di funzionamento che sarà formulato e sottoscritto dal Comune e dalle Associazioni di categoria del settore agricolo. Nel caso di gestione a terzi sarà costituito un comitato di vigilanza formato da un rappresentante del Comune dai rappresentanti delle Associazioni di categoria più rappresentative sul territorio regionale nonché da un operatore del mercato e da un cittadino residente nel Comune in qualità di cliente.*

Art. 4

Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato

1. *Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci,*
2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
 - a. aver comunicato di effettuare la vendita diretta di prodotti agricoli al proprio Comune ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 228/2001;
 - b. aver presentato la notifica all'Azienda USL territorialmente competente ai sensi del Reg.CE 852/2004, dichiarando l'inizio dell'attività di vendita, i prodotti che si intendono vendere, la provenienza e la descrizione delle attrezzature e strutture utilizzate.
 - c. ubicazione dell'azienda agricola o in caso di cooperative e/o società, delle aziende agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Regione. Sarà data priorità ai produttori agricoli la cui azienda abbia sede nell'ambito del territorio del Comune di Porretta Terme e dei Comuni limitrofi;
3. Alla vendita del prodotto agricolo dovranno assolvere direttamente il titolare dell'azienda agricola, familiari partecipanti all'impresa, soci o dipendenti.

Art. 5

Prodotti agricoli in vendita

1. *Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale previsto per il mercato, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile.*
2. *Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, dalla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.*
3. *All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso:*
 - *l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igieniche di cui ai Reg. CE 852/04 e 853/04 e altre specifiche normative di settore, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 e relative linee di indirizzo sull'applicazione della medesima;*
 - *il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando l'area e le attrezzature di cui l'imprenditore ha la disponibilità, con l'esclusione del servizio*

assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

Art. 6

Adempimenti per la partecipazione al mercato

- 1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare la vendita nell' ambito del mercato agricolo denominato "Tutti giù per terra", aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 1), devono presentare domanda in bollo indirizzata al Responsabile del S.U.AP. del Comune di Porretta Terme utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente regolamento.*
- 2. Le domande dovranno pervenire entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico.*
- 3. Le domande pervenute oltre il termine stabilito potranno essere accolte nei limiti dei posteggi liberi a disposizione.*

Art. 7

Assegnazione dei posteggi

- 1. Sulla base delle domande pervenute verrà stilata una graduatoria secondo i criteri fissati dal Disciplinare di mercato utile per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato. La graduatoria verrà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune sede del mercato e si procederà all'assegnazione d'ufficio dei posteggi secondo l'ordine di posizione nella graduatoria dandone comunicazione diretta agli interessati.*
- 2. Nell'ambito del mercato contadino ciascun operatore può essere assegnatario di un posteggio.*
- 3. Lo stesso posteggio potrà essere assegnato anche alternativamente a più aziende che producono lo stesso prodotto e che si impegnino ad assicurare comunque la continuità nella presenza così da superare eventuali problemi di insufficienza del prodotto stesso o di disponibilità di personale addetto alla vendita.*
- 4. Lo stesso posteggio potrà essere assegnato a più Aziende Agricole, per periodi diversi come dalle stesse indicati nelle rispettive domande di partecipazione, nei casi in cui la tipologia del prodotto non consenta una continuità di vendita per tutto il periodo di svolgimento del mercato.*
- 5. In caso di assenza precedentemente comunicata di un operatore in un giorno di mercato questo potrà essere sostituito da altro operatore in graduatoria preferibilmente con la stessa tipologia merceologica.*
- 6. I posteggi non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, saranno assegnati direttamente mediante spunta a produttori agricoli in possesso di tutti i requisiti richiesti.*
- 7. È obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi per la raccolta rifiuti e il pagamento della TOSAP/COSAP. Tale obbligo non sussiste per il periodo di sperimentazione e precisamente fino al 31 dicembre 2013.*

Art.8

Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

- 1. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti funzionali e strumentali alla produzione agroalimentare da parte di soggetti autorizzati ai sensi della vigente normativa e nel rispetto del presente regolamento. Per tale tipologia di prodotto si può concedere un numero massimo di posteggi pari al 20% del totale dei posteggi assegnati.*
- 2. Nell'ambito del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate anche dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici alle attività concordate con l'Ente comunale.*
- 3. Gli operatori commerciali del territorio comunale possono fornire servizi destinati ai clienti del mercato.*

Art. 9

Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

- 1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, a tutte le normative specifiche di settore, nonché ai requisiti igienico-sanitari previsti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 e relative linee di indirizzo sull'applicazione della medesima.*
- 2. In particolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:*
 - le strutture mobili e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione in particolare da parte di animali e di animali infestanti.*
 - le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.*

Art. 10

Attività di vigilanza

- 1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento e del Disciplinare del mercato, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.*
- 2. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.*

Art. 11

Sanzioni

Ai contravventori della presente disciplina si applicano le sanzioni pecuniarie da 25,00 a 150,00 €.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della predetta normativa è il Sindaco o il Funzionario responsabile del settore. I proventi spettano al Comune.

Art. 12

Esclusione dall'accesso al mercato

- 1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:*
 - a. per perdita dei requisiti previsti dall'art.4 del presente Regolamento;*
 - b. per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 9 del presente Regolamento nei tempi indicati,*
 - c. per violazione di una o più delle disposizioni del presente regolamento ripetute per più di due volte nell'arco di un anno solare,*
 - d. dopo tre assenze senza comprovato motivo nell'arco di un anno solare.*

Art.13

Disposizioni finali

- 1. Il presente regolamento diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed entra in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla legge ed abroga ogni precedente disposizione comunale in materia.*
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche normative vigenti in materia.*

Art.14

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Tutela della Privacy" il trattamento dei dati che riguardano gli espositori è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti e il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione/l'annullamento dei procedimenti amministrativi.

In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni richieste ad altri Enti competenti.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta anche ad altri soggetti per le finalità sopra indicate: Secondo quanto disposto dall'art. 7, della legge citata, l'espositore ha diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di consultare, far modificare, cancellare o semplicemente opporsi all'utilizzo dei dati per le finalità sopra indicate.

Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo all'organizzazione della manifestazione.

ALLEGATO A

Disciplinare Mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Indice

1. Finalità del Mercato
2. Obiettivi e principi del Mercato
3. Caratteristiche del Mercato
4. Requisiti valorizzanti
5. Formazione della graduatoria

1. Finalità del Mercato

Il mercato contadino è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Il Mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

2. Obiettivi e principi del mercato

1. Favorire lo sviluppo locale attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali e la creazione di un rapporto di fiducia fra consumatore e produttore;
2. Avvicinare la città alla campagna, anche attraverso iniziative che coinvolgano le scuole, gli istituti di formazione ed il mondo della cultura;
3. Tutelare l'ambiente e migliorare la qualità della vita in campagna;
4. Assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo
5. Ridurre i consumi relativi al trasporto delle merci nonché i rifiuti derivanti dagli imballaggi indispensabili per la movimentazione delle merci stesse.
6. Favorire la diffusione e l'applicazione di tecniche agro-alimentari a basso impatto ambientale.

3. Caratteristiche del Mercato

Il prodotto reperibile al Mercato deve provenire esclusivamente:

- dal territorio della Regione Emilia-Romagna
- dal territorio della confinante Regione Toscana all'interno di una distanza massima di 50 km dal confine.

Possono essere venduti prodotti freschi e trasformati di provenienza aziendale e nel limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale del mercato.

Nel caso di prodotti trasformati gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale (in caso di prodotto complesso, la regola dell'origine degli ingredienti vale per l'ingrediente principale).

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale del prodotto agricolo.

Per gli allevamenti apistici che praticano il nomadismo, previo accordo con l'amministrazione comunale e/o soggetto di coordinamento e gestione, sarà possibile porre in vendita le tipologie di miele derivanti da colture extraprovinciali a condizione che la trasformazione avvenga in laboratorio/i siti in provincia di Bologna.

La gamma dei prodotti vendibili è costituita da:

- ortofrutticoli freschi
- ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi)
- prodotti del bosco e sottobosco,
- uva, vino, aceti e liquori tradizionali, birra
- latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)
- carni e derivati (salumi, insaccati), uova
- pane e prodotti da forno
- olio extra vergine di oliva
- miele e derivati
- piante e fiori, erbe officinali e prodotti derivati

- saponi detergenti e profumatori per biancheria e ambienti

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.), dovranno porsi nelle condizioni, di garantire attraverso l'autocontrollo e le specifiche leggi di settore, quanto segue:

1. assenza nell'alimentazione di farine animali
2. utilizzo nell'alimentazione di soli alimenti vegetali; (è possibile integrare l'alimentazione con il solo utilizzo di elementi d'esclusiva origine minerale)
3. utilizzo esclusivo di mangimi NO OGM;
4. assenza di trattamenti ormonali agli animali;

Gli animali macellati dovranno essere allevati nel territorio del mercato, ed appartenere preferibilmente a razze da carne autoctone o locali. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere resi visibili nel banco al mercato, attraverso apposita cartellonistica.

È obbligatorio dare ampia visibilità ai prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP; DOC e DOCG), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.

E' obbligatorio inoltre evidenziare con cartelli di colori diversi i metodi di produzione utilizzati dall'azienda e più precisamente: VERDE per il biologico o in conversione biologica, GIALLO per produzione con l'adozione della lotta integrata e AZZURRO per il convenzionale.

L'imprenditore deve esporre o comunque conservare presso il banco la documentazione che attesti la partecipazione ai corsi di formazione, quali HACCP, agriturismo, fattorie didattiche e vendita diretta e certificazione biologica, quando ricorre il caso.

L'imprenditore è tenuto inoltre ad esporre un cartello con la denominazione e l'ubicazione dell'azienda e con l'elenco dei prodotti e relativi prezzi.

Al fine di contenere i rifiuti potranno essere distribuiti ai clienti borsine riutilizzabili ovvero eccezionalmente in materiale biodegradabile. L'ortofrutta dovrà essere venduta sfusa a peso variabile in sacchetti di carta. Dovrà essere comunque incentivato il vuoto a rendere ed il riutilizzo dei contenitori.

Prima di lasciare il posteggio i produttori agricoli dovranno pulire accuratamente il suolo loro concesso osservando le disposizioni per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione differenziando i rifiuti come previsto dal vigente regolamento comunale.

4. Requisiti valorizzanti

Vengono considerati requisiti valorizzanti:

- La predisposizione di schede o pannelli di presentazione dell'azienda e dei prodotti, con indicazione dei periodi di reperibilità e dei relativi prezzi.
- Messa a disposizione dei clienti di materiale promozionale delle varie iniziative e manifestazioni del territorio.
- L'adesione ad iniziative finalizzate all'accoglienza e all'aggregazione dei clienti, l'organizzazione di visite aziendali e di incontri anche in collaborazione con le scuole;
- Organizzazione di degustazioni di prodotti e abbinamenti culinari tipici della zona.
- L'offerta al cliente di borse per la spesa o ceste in paglia, vimini, tessuto o altro materiale riutilizzabile.

- Disponibilità alla visita dell'Azienda da parte dei produttori del mercato e dei clienti che ne dimostrino l'interesse.

5. Formazione graduatoria

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento comunale e di rispettarne le condizioni.

La graduatoria utile per l'assegnazione dei posteggi sarà formata secondo i parametri riportati di seguito:

a) vendita di prodotti biologici certificati	10
b) vendita di prodotti certificati in conversione biologica	9
c) vendita di prodotti ottenuti con l'adozione della lotta integrata	3
d) vendita prodotti protetti da marchi di tutela (DOP, IGP, STG, QC, DOC, DOCG, IGT)	7
e) iscrizione all'I.N.P.S. in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo professionale	5
f) partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e sicurezza alimenti	5
g) offerta di prodotti di varietà tipiche in via di scomparsa	8
h) requisiti valorizzanti dimostrati nelle precedenti edizioni	3
i) durata dell'impegno alla partecipazione al mercato	1 punto al mese
h) precedenti esperienze documentabili di partecipazione a iniziative collettive di vendita diretta	1 punto cadauna

In caso di parità di punteggio vengono applicate nell'ordine le seguenti priorità:

- 1) Sede dell'azienda agricola nel territorio del Comune di Porretta Terme
- 2) Sede dell'azienda agricola nel territorio di Comuni limitrofi
- 3) data di iscrizione al Registro delle Imprese.

Qualora, pur applicando le priorità suddette vi siano domande paritarie, si procederà nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento delle stesse.

Definita la graduatoria si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi secondo l'ordine di posizione nella graduatoria.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

- Approvato con D.C.C n. 55 del 25/10/2013 pubblicato all'albo pretorio dal 02/07/2013 al 16/07/2013 e ripubblicato dal 17/07/2013 al 31/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Piera Nasci